



**COMUNE DI ALTISSIMO**  
*(Provincia di Vicenza)*

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

**COPIA**

**ANNO 2019**  
**N. 7 del Reg. Delibere**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.**

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di Marzo alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. N. 1381 del 07/03/2019 in seduta pubblica in sessione ordinaria, in prima convocazione, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Monchelato Liliana Teresa	Sindaco	Presente
Nardi Monica	Consigliere	Presente
Dal Cengio Gianclaudio	Consigliere	Presente
Cortivo Egidio	Consigliere	Presente
Balestro Flavia	Consigliere	Presente
Dal Molin Moreno	Consigliere	Presente
Trevisan Guido Raffaele	Consigliere	Presente
Valdegamberi Francesco	Consigliere	Presente
Trevisan Omar Loris	Consigliere	Presente
Farinon Lorella	Consigliere	Presente
Raniero Giuseppe	Consigliere	Presente

N. Presenti 11    N. Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BERTOIA Livio.

Il/La Sig./ra Monchelato Liliana Teresa nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- ✓ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- ✓ TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- ✓ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che i commi 675 e 676 delle legge sopra citata prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; il comune, con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTE le proprie deliberazioni:

- n. 18 del 03/09/2014 di approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende anche le norme di applicazione dell'IMU;
- n. 19 del 03/09/2014 di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU per l'anno 2014;

ACCERTATO che i terreni agricoli siti nel Comune di Altissimo sono stati confermati esenti dall'IMU in quanto interamente montani;

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 8 del 27/03/2018, con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni imposta municipale (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 nella misura approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 12/05/2015 (IMU) e n. 9 del 12/05/2015 (TASI) e confermate negli anni successivi in occasione di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio interessato:

<b>ALTISSIMO - Aliquote IMU - TASI 2018</b>	<b>IMU</b>	<b>TASI</b>
Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	---	---
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	4 ‰	2 ‰
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) riduzione 50% base imponibile	8 ‰	2 ‰
Immobili locati a canone concordato (riduzione al 75%)	8 ‰	2 ‰

Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)	7.6 ‰	---
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	8 ‰	2 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	8 ‰	2 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	7.6 ‰	---
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	8 ‰	2 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	7.6 ‰	---
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	8 ‰	2 ‰
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	8 ‰	2 ‰
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	7.6 ‰	---
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	7.6 ‰	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (D/10)	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	---	---
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	---	1 ‰
Aree fabbricabili	8 ‰	---
Terreni agricoli	---	---

VISTA la Legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà e precisamente:

- Legge 147/2013, articolo 1:

- Comma 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- Comma 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- Comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, intende facilitare il processo di pagamento dell'IMU e della TASI ora riscosso in modo separato con l'invio di avvisi distinti al contribuente, mediante riduzione dell'aliquota fino all'azzeramento della TASI e l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IMU dall'8 al 10 al fine di mantenere inalterato il gettito delle entrate nel bilancio dell'Ente per

assicurare la copertura delle spese correnti per i servizi istituzionali;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art. 27, comma 8, l. 28/12/2001 n. 448, che prevede: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 è ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

RILEVATO che anche per l'anno 2019 il comma 380, lettera f), dell'art.1, l. 24/12/2012 n. 228, riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale di cui all'art. 13, d.l. 6/12/2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

DATO ATTO che la previsione di gettito è stata valutata sulla base dell'andamento delle riscossioni degli esercizi precedenti e dei dati presenti nell'archivio tributi;

Che nel bilancio di previsione 2019/2021 è inserito la risorsa di entrata determinata sulla base del gettito fiscale derivante dalla presente proposta di aliquote e detrazioni;

Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

A seguito di votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

presenti: 11

votanti: 8

favorevoli: 8

contrari: nessuno

astenuti: 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe);

#### DELIBERA

- 1) di ridurre per l'anno 2019 l'aliquota della TASI fino all'azzeramento di tutte le aliquote;
- 2) di approvare per l'anno 2019 ai fini dell'imposta municipale (IMU) le seguenti aliquote:

<b>ALTISSIMO - Aliquote 2019</b>	<b>IMU</b>
Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	---
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	4 ‰
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) riduzione 50% base imponibile	10 ‰
Immobili locati a canone concordato (riduzione al 75%)	10 ‰

Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)	7.6 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	10 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	10 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	7.6 ‰
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	10 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	7.6 ‰
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	10 ‰
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	10 ‰
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	7.6 ‰
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	7.6 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (D/10)	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	---
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	---
Aree fabbricabili	8 ‰
Terreni agricoli	---

Dando atto che l'abitazione principale e le relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C2 – C6 – c7) sono esenti per legge come pure i fabbricati rurali strumentali, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce") fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ed i terreni agricoli in quanto Comune classificato montano ai sensi della Circolare n. 9 del 14/06/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

- 3) di dare atto che è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 4) di dare atto che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (o comunque occupata a qualsiasi titolo). Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni sopra indicate, se non oggettivamente riscontrabili dal comune, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;

- 5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2019**;
- 7) di dare atto che le scadenze per il versamento delle rate sono quelle fissate dalla normativa vigente ossia l'acconto entro il 17 giugno 2019 (in quanto il 16/06 è festivo) ed il saldo entro il 16 dicembre 2019;
- 8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/09/2014;
- 9) di provvedere all'inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, del D.L. 6/12/2011, n. 201, della delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

presenti: 11

votanti: 8

favorevoli: 8

contrari: nessuno

astenuti: 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe).

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li, 05/03/2019

Il Responsabile del Settore

Dott. Livio Bertoia  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

---

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li, 05/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
quale Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott. Livio Bertoia  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Monchelato Liliana Teresa  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Il Segretario Comunale

Livio Bertoia  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 13/03/2019 al 28/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Li, 13/03/2019

Il Segretario Comunale

Livio Bertoia  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

---

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 13/03/2019, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 24/03/2019, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 13/03/2019

Il Segretario Comunale

Livio Bertoia  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

---

Copia conforme all'originale.